A N A L I S I D I R I S C H I O

ADEMPIMENTI TECNICI E NORMATIVI
IN MATERIA DI PREVENZIONE
INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO
R A P P O R T O D I S I C U R E Z Z A

w w w . safety e cote chnic.it

Bologna, 3 Agosto 2011 **Circolare n 10/11**

Oggetto: tutela penale dell'ambiente (D.Lgs. 121 del 7/7/2011)

Dal 16 agosto sarà vigente la tutela penale dell'ambiente, come imposto dall'Unione Europea. Il decreto in oggetto introduce la <u>responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali</u>, attraverso 3 sostanziali novità:

- misure di diritto penale al codice penale, finalizzate a perseguire chi le viola con sanzioni pecuniarie e pene detentive (art. 727 bis tutela specie animali e vegetali protette ed art. 733 bis tutela habitat all'interno del sito protetto)
- modifiche al D.Lgs. 231/01 art. 25 decies "dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (500 quote), art. 25 undecies "reati ambientali". Si prevedono sanzioni fino a 300 quote e 2 anni di reclusione per molte violazioni sinteticamente elencate:
 - scarichi idrici (acque): scarico acque reflue con sostanze pericolose; superamenti tabellari; inosservanza prescrizioni; inosservanza divieti di scarico; scarico in mare da navi ed aeromobili;
 - rifiuti: attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; discarica non autorizzata; miscelazione; violazione delle regole del deposito controllato; chi inquina il suolo, il sottosuolo, le acque; trasporto conto proprio rifiuti non pericolosi senza formulario; traffico illecito di rifiuti; attività organizzare per il traffico illecito di rifiuti; falsa caratterizzazione; trasporto senza scheda movimentazione o con scheda alterata in modo fraudolento;
 - emissioni in atmosfera: superamento valori limite di qualità;
 - o altre: commercio internazionale specie animali e vegetali; sostanze lesive dell'ozono; inquinamento da navi;
- modifiche al Testo Unico Ambiente (D.Lgs. 152/06 coordinato con D.Lgs. 205/10): finalizzate a
 perseguire chi commette più violazioni delle procedure SISTRI (art. 260bis SISTRI); esclusione
 dalla tenuta dei registri di carico e scarico per i cantieri (art.190); gradualità della pena per
 mancata iscrizione SISTRI (art. 188 bis); obbligo di dichiarazione MUD fino alla piena operatività
 del SISTRI; confisca del mezzo (art.260 bis).

Le sanzioni sinteticamente riportate si applicano in aggiunta a quelle previste dalle norme specifiche.

Safety Ecotechnic realizzerà seminari di aggiornamento e corsi di approfondimento su queste tematiche a partire da settembre.

Per maggiori chiarimenti sugli aspetti sopra riportati potete inviare una e-mail all'indirizzo settore.tecnico@safetyecotechnic.it o telefonare allo 051/540312.

Il Presidente Ing Lorenzo Pieri SAFETY ECOTECHNIC SRL

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:

VIALE FELSINA, 7 40139 BOLOGNA

TELEFONO 051/540312

FAX 051/6244014

settore.tecnico@safetyecotechnic.it

C.F. 04075730376

P. IVA 00698261203

CAPITALE SOCIALE €45.000,00 I.V.A

REG. SOC. TRIB. BO 57655

C.C.I.A.A. BO 337876